INTEGRAZIONE ALLE CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI TINEXTA S.P.A.
Rev. 06 del 23/10/2026

Il presente documento integra le Condizioni Generali di Acquisto del Gruppo Tinexta.

1. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1.1 *Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679*

La Committente, in qualità di contitolare del trattamento dei dati personali con Tinexta S.p.A., informa il Fornitore/Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali saranno trattati con l'ausilio di archivi cartacei e di strumenti informatici idonei a garantire una adeguata sicurezza e riservatezza, per le finalità e nelle modalità illustrate nell'Informativa dei diritti dell'interessato, disponibile sul sito internet della Committente nella sua forma estesa e completa.

Il Fornitore/Appaltatore dichiara di aver preso visione dell'Informativa e di accettarne integralmente i contenuti.

1.2 *Nomina a Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679*

Qualora applicabile in relazione ai dati personali trattati per l'esecuzione dei servizi, il Fornitore/Appaltatore agirà quale Responsabile del trattamento per conto della Committente, alle condizioni previste nel contratto di nomina ex art. 28 Reg. UE 2016/679, allegato e parte integrante dell'Ordine di Acquisto e/o del Contratto (Allegato D). Il Fornitore/Appaltatore garantisce l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate alla protezione dei dati personali, in conformità all'art. 32 del Reg. UE 2016/679.

2. CODICE ETICO e MODELLO 231, CODICE DI CONDOTTA ANTICORRUZIONE

2.1 Ciascuna Parte dichiara di aver preso visione, di essere pienamente a conoscenza e di impegnarsi a rispettare, per quanto di propria competenza, il Codice Etico e di Condotta, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del Decreto 231 (di seguito, il "Modello 231") dell'altra Parte nonché il Codice di Condotta Anticorruzione, messi a disposizione da parte della Committente sul proprio sito internet; ciascuna Parte si impegna altresì a comunicare per iscritto all'altra Parte ogni violazione del Codice Etico, del Modello 231 e del Codice di Condotta Anticorruzione – limitatamente, peraltro, ai profili che incidano sull'esecuzione dell'Ordine di Acquisto e/o del Contratto - della quale una Parte sia venuta, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, a conoscenza. Le Parti, pertanto, si impegnano a non tenere e a non far tenere condotte che possano comportare il coinvolgimento dell'altra Parte in condotte di natura corruttiva ovvero, in via generale, in un reato ai sensi del D.lgs. 231/2001.

2.2 Ciascuna Parte accetta che la validità e l'efficacia dell'Ordine di Acquisto e/o del Contratto siano subordinate al rispetto delle seguenti condizioni (i) assenza di procedimenti pendenti per l'accertamento dei reati previsti dal Decreto 231 ovvero di reati di natura corruttiva; (ii) assenza, nei due anni precedenti, di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dal Decreto 231 ovvero di reati di natura corruttiva; (iii) mancato esercizio, nei tre anni precedenti, da parte del Legale Rappresentante, di poteri autoritativi o negoziali per conto delle PP.AA. (c.d. *Pantouflage*); (iv) insussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto. Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all'altra Parte ogni variazione o circostanza sopravvenuta idonea a incidere sul rispetto delle condizioni di cui sopra.

2.3 Nell'ambito del percorso di prevenzione alla corruzione verso i temi della legalità, trasparenza e rispetto dei principi etici in ogni attività aziendale intrapreso dal Gruppo Tinexta S.p.A., la Committente ha inoltre adottato in materia di prevenzione della corruzione e, ove previsto, un sistema di gestione conforme alla norma UNI EN ISO 37001, in ottemperanza al Codice di Condotta Anticorruzione del Gruppo Tinexta.

2.4 Il Fornitore, infine, prende atto e accetta che la validità e l'efficacia dell'Ordine di Acquisto e/o del Contratto sono subordinate al rispetto, da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori o fornitori, del Codice Etico e di Condotta, del Codice di Condotta Anticorruzione del Gruppo Tinexta nonché della vigente normativa in materia anticorruzione e di responsabilità delle persone giuridiche di cui al D.lgs. 231/2001 e ss. mm. ii.

Il mancato rispetto di quanto sopra costituirà grave inadempimento. In tal caso, la Committente avrà facoltà di intimare al Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., diffida ad adempiere, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, da inviarsi a mezzo PEC, entro il quale il Fornitore dovrà porre rimedio all'inadempimento e ripristinare la piena conformità.

Decorso inutilmente tale termine, l'Ordine di Acquisto e/o il Contratto si intenderà risolto di diritto, ferma restando la facoltà della Committente di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti.

3. SOSTENIBILITÀ.

3.1 Il Fornitore/Appaltatore si impegna a prendere visione e ad osservare - ed a fare osservare ai propri amministratori, dipendenti, collaboratori o fornitori - la Policy in materia di Sostenibilità adottata dalla Committente e disponibile sul proprio sito internet.

4. SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATIVI.

4.1 Il Fornitore prende atto e accetta che la validità e l'efficacia dell'Ordine di Acquisto e/o del Contratto è subordinata al rispetto, per tutta la durata dello stesso, per quanto di propria competenza, di quanto previsto dal REG_IT_03_xx_IT – Sicurezza delle Informazioni – Policy per i Fornitori, così come allegato alle presenti integrazioni delle Condizioni Generali di Acquisto.

4.2 Si definisce nel seguito "Fornitore Tecnologico" la terza parte (persona giuridica o fisica) che fornisce prodotti o servizi ICT (a titolo esemplificativo e non esaustivo: hardware, software, sviluppo e manutenzione applicativa, integrazione/API, servizi cloud IaaS/PaaS/SaaS, connettività/rete, cybersecurity gestita SOC/MSP/MSSP, hosting/data center, backup/DR, strumenti DevSecOps) ovvero, limitatamente alle persone giuridiche (no liberi professionisti), che nell'ambito della fornitura, accede -fisicamente o logicamente- o può influenzare dati, sistemi, reti o processi informativi della Committente e/o dei clienti finali della Committente, direttamente o indirettamente, anche tramite sub-fornitori e/o subappaltatori lungo la supply chain

4.2 Il Fornitore Tecnologico si impegna a erogare i servizi oggetto del Contratto nel rispetto della normativa applicabile, ivi incluse le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, sicurezza informatica e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Il Fornitore Tecnologico si impegna ad adottare e mantenere misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate ai rischi connessi ai servizi erogati, anche in linea con i principi della Direttiva (UE) 2022/2555 ("NIS2") e della relativa normativa nazionale di recepimento, ove applicabile.

4.2 In particolare, il Fornitore Tecnologico si impegna a:

a) adottare misure di gestione dei rischi relativi alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
b) prevenire e mitigare gli incidenti di sicurezza;
c) garantire adeguati livelli di continuità operativa e resilienza dei propri servizi;
d) adottare misure ragionevoli per la sicurezza della supply chain e dei componenti utilizzati.

4.3 Il Fornitore Tecnologico si impegna a notificare alla Committente, senza ingiustificato ritardo, eventuali incidenti di sicurezza che possano avere un impatto sui servizi oggetto dell'Ordine di Acquisto e/o del Contratto o sui dati o informazioni trattate, fornendo ogni informazione utile alla valutazione dell'impatto e delle misure correttive adottate.

4.4 Su richiesta della Committente, il Fornitore Tecnologico condividerà ogni informazione in merito alle misure di sicurezza adottate e collaborerà, nei limiti del ragionevole, al fine di consentire alla Committente di adempiere ai propri obblighi normativi, ivi incluso lo svolgimento di attività di audit e/o ispezione presso il Fornitore Tecnologico, previo ragionevole preavviso, fatti salvi i casi di urgenza. Le attività di audit o ispezione potranno essere svolte in modalità documentale, da remoto e, ove necessario, on-site; per lo svolgimento di tali attività, la Committente e/o terzi da questa incaricati saranno vincolati a obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite. Salvo diversa previsione, ciascuna Parte sostiene i propri costi per tali attività; i costi straordinari ragionevolmente sostenuti per rimediare a non conformità eventualmente rilevate restano integralmente a carico del Fornitore Tecnologico.

4.6 Il Fornitore Tecnologico si impegna a far sì che eventuali subfornitori coinvolti nella fornitura siano vincolati a obblighi di sicurezza non inferiori a quelli previsti dal presente articolo, restando responsabile, nei limiti di legge, per le attività dagli stessi svolte. Il Fornitore Tecnologico si impegna a mantenere un elenco dei subfornitori rilevanti per la sicurezza informatica e informerà la Committente di cambiamenti significativi nella supply chain che possano incidere sui servizi o sul grado di rischio.

4.7 In caso di non conformità rilevanti o incidenti gravi imputabili al Fornitore Tecnologico, la Committente si riserva la facoltà di richiedere un piano di rimedio con tempi definiti. Qualora il rischio residuo rimanga elevato e/o non sia stato mitigato in tempi ragionevoli, la Committente si riserva il diritto di sospendere l'esecuzione delle prestazioni del Fornitore Tecnologico ovvero di risolvere di diritto l'Ordine di Acquisto e/o del Contratto.

5. UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

5.1 Previa autorizzazione scritta della Committente, il Fornitore potrà utilizzare sistemi o modelli di intelligenza artificiale, propri o di terzi, quali strumenti di supporto all'esecuzione della Fornitura, nel rispetto della normativa applicabile e ferma restando la propria piena responsabilità per le attività svolte e per la qualità e conformità dei relativi risultati.

5.2 Nei casi in cui al precedente art. 9.1, il Fornitore informa preventivamente per iscritto la Committente qualora

l'utilizzo di tali sistemi o modelli assuma rilevanza ai fini dell'esecuzione della Fornitura o della produzione dei relativi risultati, comporti il trattamento di dati personali, informazioni riservate, documenti o contenuti della Committente, dei suoi clienti o di terzi, messi a disposizione o comunque trattati nell'ambito della Fornitura, ovvero possa incidere significativamente sulla qualità, sicurezza, affidabilità o conformità della Fornitura. La comunicazione contiene le informazioni ragionevolmente necessarie a descrivere le finalità e le modalità di utilizzo, nonché le principali caratteristiche dei sistemi o modelli impiegati. La Committente può impartire specifiche istruzioni o richiedere l'adozione di misure integrative, ove ragionevolmente necessario per tutelare la riservatezza e la sicurezza delle informazioni, i dati personali, i diritti di terzi o la conformità della Fornitura.

5.3 Il Fornitore garantisce che l'utilizzo di sistemi o modelli di intelligenza artificiale avvenga nel rispetto del Regolamento (UE) 2024/1689, delle ulteriori disposizioni applicabili e delle istruzioni della Committente e, in particolare, si impegna a:

a) adottare misure adeguate e proporzionate di supervisione umana, trasparenza, accuratezza, robustezza, sicurezza e tracciabilità, verificando l'attendibilità e la conformità degli output prima del loro utilizzo o della consegna alla Committente;
b) non utilizzare dati, informazioni, documenti, contenuti o output della Committente, dei suoi clienti o di terzi, messi a disposizione o comunque trattati nell'ambito della Fornitura, per addestrare, perfezionare, validare o sviluppare sistemi o modelli di intelligenza artificiale, né consentirne l'utilizzo da parte di terzi per finalità diverse da quelle strettamente necessarie all'esecuzione della Fornitura, salvo preventiva autorizzazione scritta della Committente;
c) garantire la protezione dei dati personali, la riservatezza e la sicurezza delle informazioni, nonché la legittima provenienza e la liceità dell'utilizzo dei sistemi, dei dati e dei contenuti impiegati e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e degli altri diritti della Committente e di terzi, inclusi i clienti della Committente;
d) assicurare che eventuali subfornitori o terzi coinvolti siano soggetti a obblighi non meno rigorosi di quelli previsti dalla presente clausola, restando pienamente responsabile del loro operato;
e) comunicare tempestivamente alla Committente qualsiasi incidente, violazione, non conformità o rischio rilevante connesso all'utilizzo di tali sistemi, adottando senza ritardo le necessarie misure correttive e fornendo alla Committente le informazioni e il supporto ragionevolmente necessari.

5.4 Il Fornitore conserva adeguata documentazione delle verifiche e delle misure adottate e fornisce alla Committente, su richiesta, le informazioni e le evidenze ragionevolmente necessarie a verificare il rispetto della presente clausola.

5.5 L'utilizzo di sistemi o modelli di intelligenza artificiale non esonera né limita in alcun modo la responsabilità del Fornitore per la corretta e integrale esecuzione della Fornitura e per la qualità, affidabilità e conformità dei relativi risultati.

= = = = = = = = = = = = = = = = =